

IMMIGRATI COME NUOVE MINORANZE? LE RAGIONI DEL NO

Elisabetta Palici di Suni

I contributi di Federico Furlan e Paolo Zicchittu si soffermano su un aspetto di grande rilievo, e cioè sulla necessità di superare la difficoltà di comprendere la lingua italiana, che impedisce ai migranti di godere di servizi pubblici a loro indispensabili.

Entrambi sottolineano giustamente l'importanza e la gravità del problema.

Il contributo di Federico Furlan analizza poi, in particolare, le misure adottate (e quelle non adottate) al riguardo nelle regioni ad autonomia ordinaria e nelle città metropolitane.

Mettere a fuoco questi aspetti è fondamentale per cercare di individuare la via migliore per porvi rimedio.

La premessa di fondo da cui muovono entrambi è che gli immigrati debbano essere qualificati come nuove minoranze, da ricomprendere tra quelle previste dall'art. 6 Cost.

Sotto questo profilo mi permetto di dissentire.

Innanzitutto l'art. 6 si riferisce alle minoranze linguistiche, e non alle minoranze *etnico-linguistiche*, come talvolta viene erroneamente indicato.

Al riguardo va osservato, in primo luogo, che l'etnia non esiste, essendo un concetto indefinibile, come affermano ormai tutti i genetisti¹: vi è una razza umana che si distingue in una molteplicità di gradazioni per colore della pelle, tratti somatici ed altro, ma tali gradazioni sono così numerose che rendono impossibile e arbitrario classificare il genere umano in un numero limitato di categorie.

In ogni caso la scelta della Costituente è stata proprio quella di riferirsi esclusivamente alle minoranze *linguistiche*.

In secondo luogo occorre sottolineare che la nostra Costituzione è tra le più pluraliste²: essa tutela le minoranze linguistiche (art. 6), religiose (artt. 8 e 19),

¹ Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/genetica-razze-e-differenze-etniche_%28Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica%29/.

² Sia consentito rinviare a E. PALICI DI SUNI, *Unitarietà della Repubblica e gruppi identitari: il caso delle minoranze linguistiche*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, 1. II *Sovranità e democrazia*, Roma-Bari, 2006, 635 ss. e alla bibliografia *ivi* citata.

politiche (art. 49), culturali (artt. 9 e 33), le formazioni sociali in genere (art. 2).

Nonostante questo, in tutto il testo della Costituzione il termine minoranze è presente solo nell'art. 6.

La ragione di ciò mi sembra risiedere nel fatto che le minoranze linguistiche sono quelle nelle quali più forte è il carattere collettivo della tutela, legata al territorio nel quale la minoranza è insediata.

Per ogni diritto minoritario vi è un livello collettivo di tutela che si aggiunge ad un livello individuale, come è ben espresso dall'art. 2 Cost.: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

L'appartenente ad una minoranza religiosa, culturale, politica pratica dunque la sua fede religiosa, la sua cultura, le sue idee politiche singolarmente, ma in quanto appartenente a quella minoranza, esprimendo così una sua particolare identità.

L'elemento collettivo e identitario è tuttavia più forte nel caso delle minoranze linguistiche per motivi anche pratici, legati prevalentemente alla localizzazione del gruppo minoritario.

Se vi fosse una sola lingua minoritaria sparsa in tutto il Paese, sarebbe infatti piuttosto agevole predisporre ovunque adeguati strumenti di tutela, con l'insegnamento di quella lingua in tutte le scuole, il suo utilizzo negli uffici pubblici, nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, nelle pubblicazioni, nella toponomastica.

Una tutela personale, dunque, realizzabile nell'intero territorio nazionale, come avviene in Finlandia, dove la Costituzione riconosce il carattere di lingua nazionale allo svedese, parlato da meno del 6% della popolazione, e dove alla minoranza svedese è garantito il diritto di usare la propria lingua come parte nei procedimenti dinanzi ad un tribunale od altra autorità, e di ottenere da loro documenti in quella lingua. Parimenti, in Canada, l'art. 16 Cost. prevede che l'inglese e il francese sono le lingue ufficiali e il loro uso è egualmente garantito in tutte le istituzioni parlamentari e governative del Paese.

Anche in Finlandia, tuttavia, si distinguono comuni monolingui e comuni bilingui, nei quali più dell'8% della popolazione o almeno 3.000 abitanti parlino l'altra lingua ufficiale come lingua madre, mentre la lingua sami è tutelata nei territori in cui è concentrata la popolazione che usa quell'idioma. In Canada l'art. 20 Cost. garantisce il diritto di usare la propria lingua di fronte alle autorità solo dove vi sia un significativo numero di richieste in tal senso e l'art. 23 garantisce il diritto di ricevere l'istruzione primaria e secondaria nella propria lingua purché il numero dei bambini che la parlano sia sufficientemente elevato in quella provincia.

L'Italia si contraddistingue per l'altissimo numero di lingue e dialetti parlati nel Paese, il che rende inimmaginabile predisporre in tutto il territorio nazionale scuole, uffici pubblici, tribunali dove sia possibile l'insegnamento e l'utilizzo dei diversi idiomi.

Scuole con insegnamento bilingue, toponomastica, giornali e trasmissioni radio-televisive, uffici pubblici con personale bilingue, e così via sono invece ipotizzabili all'interno di un certo territorio bene delimitato, che è appunto quello dove la minoranza è concentrata e che la stessa toponomastica vale ad evidenziare anche verso l'esterno.

Si tratta dunque di una forma di tutela che per motivi soprattutto pratici e organizzativi ha una dimensione fortemente collettiva e identitaria. Il che giustifica, a quanto sembra, che il termine minoranza sia usato nella nostra Costituzione solo con riferimento alle lingue.

I costituenti fecero riferimento alle minoranze nei territori italo-francesi, italo-slavi, italo-austriaci, nelle valli valdesi del Pinerolese, alle comunità albanesi, greche e catalane del Mezzogiorno e della Sardegna.

Piuttosto simile è l'elenco delle lingue minoritarie contenuto nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". Secondo l'art. 2 della legge, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo³. A norma dell'art. 3 la delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

La concentrazione territoriale e la dimensione collettiva della tutela rendono dunque fuori luogo appellarsi all'art. 6 e alle minoranze linguistiche per gli stranieri e gli immigrati, che sono invece variamente localizzati nel territorio nazionale.

Per i migranti vi sono certo importanti aspetti collegati alla lingua, in particolare alla difficoltà di esprimersi e comprendere l'italiano.

In questo quadro è però molto più utile appellarsi all'art. 3 che all'art. 6 Cost.

Nella Costituzione si parla di lingua negli artt. 3 e 6, ma i significati sono diversi e l'art. 6 non può considerarsi una ripetizione dell'art. 3.

In base all'art. 3 non possono essere discriminati coloro che non conoscono la lingua italiana e deve essere loro riconosciuta pari dignità.

Non possono essere discriminati significa che devono essere trattati come tutti gli altri (comma 1) e che devono essere messi in condizione di comprendere e parlare la lingua italiana (comma 2).

Tutto ciò è rafforzato dall'art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili del-

³ È da notare che nell'elenco mancano anche i Rom e i Sinti, dislocati in varie parti del territorio nazionale. Su di essi v. l'ampio lavoro di P. BONETTI, A. SIMONI, T. VITALE (a cura di), *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, 2 tomi, Milano, 2011, che si conclude con *Un'ipotesi di proposta di legge: Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei Rom e dei Sinti*, *ivi*, p. 1279 ss.

l'uomo e impone doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In questo contesto rientrano certamente sportelli linguistici, assistenti sociali, corsi di italiano, dépliant e informazioni varie in più lingue, ecc.: misure, queste, in gran parte predisposte dalle regioni e dai comuni, anche se non in modo omogeneo, secondo la documentazione raccolta e gli studi effettuati nell'ambito di questa ricerca.

Attualmente diventa sempre più importante ed urgente potenziare queste misure e attrezzare in tal senso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a livello nazionale e locale.

L'art. 6 si pone su un altro piano, perché non garantisce il diritto di parlare e comprendere l'italiano come tutti gli altri, ma di usare e coltivare, *a differenza di tutti gli altri*, la propria lingua materna, e ciò, si badi bene, anche se si conosce la lingua italiana.

Questa diversità è evidente nel codice di procedura penale, dove l'art. 109 garantisce comunque all'appartenente ad una minoranza riconosciuta il diritto di usare la propria lingua⁴. L'art. 143, riformato in seguito alla direttiva UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, invece, garantisce e garantisce il diritto all'interprete all'imputato che *non conosce l'italiano*⁵.

Confondere i piani non giova alle minoranze linguistiche e neppure ai migranti, perché favorisce una confusione e un appiattimento della tutela sia per le une che per gli altri.

Qualcosa di analogo accade per quanto riguarda la relazione tra le lingue minoritarie e i dialetti.

Si è già accennato al fatto che in Italia vi sono moltissimi dialetti e molte lingue minoritarie. Per questo la scelta del legislatore che nel 1999 ha elencato, come si è visto, le lingue minoritarie ritenute meritevoli di tutela ha suscitato molte polemiche, sia per le lingue comprese nell'elenco che per quelle non comprese.

Perché il sardo e il friulano e non il veneto o il piemontese?

La distinzione tra lingue e dialetti è tra le più complesse ed opinabili: tutti i criteri normalmente richiamati per distinguere le une dagli altri si sono rivelati non decisivi⁶.

⁴ "Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua".

⁵ "L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento".

⁶ Cfr. S. BOLOGNINI, *La tutela delle minoranze culturali nel contesto giuridico positivo*, in L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Il meritevole di tutela*, Milano, 1990, p. 344 ss.

Non ho le competenze da linguista per valutare con esattezza le scelte compiute dal legislatore. Un elenco delle lingue da tutelare andava comunque fatto, per dare finalmente attuazione all'art. 6 Cost., dopo tanti anni in cui erano state tutelate solo le lingue previste da apposite fonti costituzionali o internazionali, e dunque indipendentemente dall'art. 6⁷.

In seguito alla legge n. 482/1999, nel nostro ordinamento sono pertanto tutelate a norma dell'art. 6 Cost. le lingue elencate dalla legge, secondo le disposizioni in essa previste.

Nel dare attuazione alla legge, molte regioni hanno però cercato di estendere la tutela ad altri idiomi. Nel caso del Piemonte, ad esempio, dove pure sono presenti varie lingue minoritarie, come l'occitano, il franco-provenzale, il francese ed il walser, il legislatore regionale ha voluto estendere la tutela al piemontese.

Politicamente è facile comprendere che i legislatori regionali abbiano cercato di "approfittare" della legge n. 482/1999 per promuovere i dialetti regionali: l'identità della regione è certo più rafforzata dalla valorizzazione dell'idioma che si parla in tutto il territorio regionale, piuttosto che di lingue parlate da piccole comunità concentrate in alcune vallate.

In questo modo, tuttavia, la tutela delle lingue minoritarie rischia di impoverirsi.

Il problema è stato affrontato dalla Corte costituzionale con riferimento, in particolare, al piemontese ed al veneto.

Nella sent. n. 170/2010 la Corte dichiara incostituzionale la legge della regione Piemonte n. 11/2009 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte) nella parte in cui equipara alle lingue minoritarie previste dalla legge n. 482/1999 la "lingua piemontese".

La questione è invece ritenuta infondata con riferimento alle disposizioni regionali riferite al "ripristino delle denominazioni storiche dei comuni", nonché al potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale, poiché esse si inquadrano, secondo la Corte, nello specifico contesto della tutela dell'"originale patrimonio culturale e linguistico" regionale e delle sue espressioni considerate più significative.

Questo aspetto è meglio chiarito nella successiva sent. n. 88/2011: la Corte respinge la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla legge n. 5/2010 del Friuli-Venezia Giulia sulla valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione, sottolineando come in tal caso non si tratti di tutela delle minoranze linguistiche a norma dell'art. 6 Cost., ma di tutela del pluralismo culturale e linguistico a norma degli artt. 2, 3 e 9 Cost.

⁷ A queste ho ritenuto potesse applicarsi la qualifica di "minoranze superprotette": cfr. E. PALICI DI SUNI, *La tutela giuridica delle minoranze tra Stato e regioni in Italia*, in S. BARTOLE, N. OLIVETTI RASON, L. PEGORARO (a cura di), *La tutela giuridica delle minoranze*, Padova, 1998, p. 155 ss.

È dunque improprio appellarsi all'art. 6 Cost. per l'adozione di misure rivolte a promuovere la cultura locale.

Ed è parimenti improprio appellarsi all'art. 6 per gli immigrati, che necessitano di misure più incisive e di altra natura, per le quali risulta molto più efficace il richiamo a disposizioni come gli artt. 2 e 3 Cost.

Finito di stampare nel mese di novembre 2016
nella Stampatre s.r.l. di Torino
via Bologna, 220

